



## **REGIONE ABRUZZO**

**Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università**  
**Servizio Competitività e attrazione degli Investimenti**

**POR FESR Abruzzo 2014-2020**  
**Dotazione finanziaria 6.000.000,00 Euro**

Azione **3.1.1**: “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”

### **Avviso Pubblico per il Credito d'imposta in Abruzzo**

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.

## SOMMARIO

|  |    |
|--|----|
| <a href="#"><u>ARTICOLO 1 - PREMESSA</u></a> .....   | 6  |
| <a href="#"><u>ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</u></a> .....                                    | 6  |
| <a href="#"><u>ARTICOLO 3 - RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI</u></a> .....                                | 6  |
| <a href="#"><u>ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI</u></a> .....  | 6  |
| <a href="#"><u>ARTICOLO 5 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO</u></a> .....                          | 7  |
| <a href="#"><u>ARTICOLO 6 - SOGGETTI BENEFICIARI E PROGETTI AMMISSIBILI</u></a> .....                    | 7  |
| <a href="#"><u>ARTICOLO 7 - CRITERI DI SELEZIONE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL POR FESR</u></a> ..... | 8  |
| <a href="#"><u>ARTICOLO 8 - ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE</u></a> .....                                     | 8  |
| <a href="#"><u>ARTICOLO 9 - MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO</u></a> .....                                 | 9  |
| <a href="#"><u>ARTICOLO 10 - COSTI AMMISSIBILI</u></a> .....   | 10 |
| <a href="#"><u>ARTICOLO 11 - CUMULO</u></a> .....  | 10 |
| <a href="#"><u>ARTICOLO 12 - INTENSITÀ PREVISTE</u></a> .....  | 11 |
| <a href="#"><u>ARTICOLO 13 - CONTROLLI E MONITORAGGIO</u></a> .....                                      | 11 |
| <a href="#"><u>ARTICOLO 14 - DISIMPEGNO DELLE RISORSE POR FESR ABRUZZO 2014-2020</u></a> .....           | 12 |
| <a href="#"><u>ARTICOLO 15 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ</u></a> .....                                     | 12 |
| <a href="#"><u>ARTICOLO 16 - TUTELA DELLA PRIVACY</u></a> .....  | 13 |
| <a href="#"><u>ARTICOLO 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</u></a> .....                                 | 13 |
| <a href="#"><u>ARTICOLO 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI</u></a> .....                                    | 13 |
| <a href="#"><u>ARTICOLO 19 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO</u></a> .....                                      | 13 |

## Articolo 1 - PREMESSA

L'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2016), introduce, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d'imposta per l'**acquisto di beni strumentali nuovi**, indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo)<sup>1</sup>, nella misura massima consentita dalla **Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020**.

Il comma 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 18 del 2017<sup>2</sup>, ha modificato la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. La citata legge amplia, nella misura massima consentita dalla disciplina europea in materia di **aiuti di Stato a finalità regionale**, l'agevolazione fiscale istituita dalla legge di stabilità 2016.

La norma prevede che la copertura dell'intervento, complessivamente pari a 617 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, sia posta a carico del Fondo Sviluppo e Coesione per 367 milioni di euro all'anno e, limitatamente alle piccole e medie imprese, a carico delle risorse comunitarie assegnate al PON Imprese e Competitività e ai POR delle regioni del Mezzogiorno, per 250 milioni di euro l'anno (1 miliardo di euro complessivi).

## Articolo 2 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. Con il presente Avviso, il Servizio Competitività e attrazione degli Investimenti concede aiuti finalizzati a incentivare la realizzazione di investimenti e l'acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali, al fine di aumentare il livello di efficienza nello svolgimento dell'attività d'impresa, tramite lo strumento del Credito d'imposta, per l'acquisto di beni strumentali effettuato a decorrere dal 1° gennaio 2016<sup>3</sup> e fino al 31 dicembre 2017.

L'Avviso dà attuazione all'Asse III - Competitività del sistema produttivo, relativamente all'Azione 3.1.1 "*Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale*" del POR FESR Abruzzo 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)-5818 final del 13/08/2015, modificata dalla Decisione C(2017) 7089 final del 17/10/2017 e dalla Decisione C(2018) 18 final del 09/01/2018.

## Articolo 3 - RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

1. La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a **Euro 6.000.000,00**.
2. La dotazione finanziaria complessiva, di cui al presente Avviso, può essere incrementata in caso di eventuali ulteriori disponibilità. In tal caso è comunque assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.).

## Articolo 4 - DEFINIZIONI

---

<sup>1</sup> Deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16/09/2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23/09/2016.

<sup>2</sup> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

<sup>3</sup> Data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito di imposta (cfr. art. 6, comma 4, lett. b, Regolamento n. 651/2014).

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto del Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.) e, in particolare, dell'articolo 14, relativo agli “*Aiuti a finalità regionale agli investimenti*”.
2. Le definizioni contenute nel presente Avviso sono, con riferimento agli Aiuti di Stato, quelle di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.).

#### **Articolo 5 – CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO**

1. Le procedure per la concessione e l'erogazione degli aiuti previsti dal presente Avviso assicurano il rispetto delle condizioni generali di cui ai Capi I e II del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii), nonché il rispetto delle condizioni specifiche previste dal Capo III, Sezione 1, articolo 14 “*Aiuti a finalità regionale agli investimenti*” del medesimo Regolamento.
2. Il competente Servizio della Direzione Generale trasmette alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2 (State Aid Notification Interactive), le informazioni sintetiche e il testo integrale della misura d'aiuto, comprese le sue modifiche, ai sensi dell'art. 11, lett. a) del Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.).
3. Il Servizio Competitività e attrazione degli Investimenti assicura l'inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), in vigore dal 12 agosto 2017 nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6 (c.d. *Milleproroghe*), tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115<sup>4</sup>.

#### **Articolo 6 - SOGGETTI BENEFICIARI E PROGETTI AMMISSIBILI**

1. Con il presente Avviso, il Servizio Competitività e attrazione degli Investimenti utilizza le risorse a favore delle **Piccole e Medie Imprese** che hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta in relazione a progetti di investimento, presentati a partire **dal 30 giugno 2016** e fino **al 31 dicembre 2017**, riguardanti l'acquisizione di beni strumentali nuovi, rispondenti ai seguenti requisiti:
  - a. ammontare lordo complessivo dell'investimento, in relazione alle categorie di spesa di cui al quadro B, sezione II, del modello di Comunicazione<sup>5</sup>, compreso tra **Euro 50.000,00** (cinquantamila/00) ed **Euro 499.999,00** (quattrocentonovantanove/00);
  - b. ambito di attività economiche non ricadenti tra quelle nella sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007<sup>6</sup> (sezione I del quadro B del modello di Comunicazione – codice attività);
  - c. strutture produttive ubicate nella Regione Abruzzo, nelle zone ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea delle Regioni in transizione di cui alla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16/09/2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23/09/2016, (Sezione I del quadro B del modello di Comunicazione);

---

<sup>4</sup> Con Decreto MISE 28 luglio 2017 del *Direttore generale per gli incentivi alle imprese* sono stati forniti i tracciati per la trasmissione delle informazioni al Registro e le modalità tecniche per l'interoperabilità del Registro con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese.

<sup>5</sup> Modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016 e ss.mm.ii..

<sup>6</sup> Per espressa previsione del comma 100 della legge istitutiva (28 dicembre 2015, n. 208), “l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo”.

- d. ambiti applicativi della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente (di seguito RIS3 Abruzzo), approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.281 del 31/05/2017, di cui all'Allegato "Priorità tecnologiche S3" reperibile al seguente link: <https://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma> (sezione III del quadro A del modello di Comunicazione, positivamente riscontrata qualora sia stato selezionato uno degli ambiti di attività di cui ai campi 1, 2, 3 e 5).
2. Ai sensi dell'art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e ss.mm.ii., non possono essere finanziati con le risorse del POR FESR, gli investimenti portati materialmente a termine, o completamente attuati, prima che sia stata presentata dal contribuente la *Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno*.

#### **Articolo 7 – CRITERI DI SELEZIONE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL POR FESR**

1. L'attività di selezione prevista dal presente Avviso si configura quale procedura pubblica "a sportello", svolta nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze.
2. I progetti di investimento delle PMI che soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti dall'Articolo 6 sono sottoposti ad apposita istruttoria da parte di una Commissione di valutazione, nominata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, che ne valuta la cofinanziabilità con le risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020 sulla base dei seguenti criteri:
  - a) coerenza del progetto con gli ambiti applicativi della RIS3 Abruzzo. Tale aspetto è verificato sulla base della valutazione congiunta dei seguenti elementi:
    1. attività economica svolta dal soggetto proponente in relazione alla struttura produttiva in cui si realizza il progetto di investimento, desumibile dal codice di attività di cui al quadro B, sezione I, del modello di comunicazione;
    2. progetti di investimento rientranti in uno dei campi 1, 2, 3 e 5 di cui al quadro A, sezione III, del modello di comunicazione;
    3. caratteristiche del progetto di investimento, sulla base della descrizione di cui al quadro A, sezione IV, del modello di comunicazione;
  - b) qualità della proposta progettuale con particolare riferimento alla conformità agli obiettivi dell'Azione 3.1.1 del POR FESR Abruzzo 2014-2020. Tale aspetto è verificato sulla base della valutazione congiunta dei seguenti elementi:
    1. caratteristiche del progetto di investimento, sulla base della descrizione di cui al quadro A, sezione IV, del modello di comunicazione;
    2. ammontare complessivo lordo dell'investimento proposto, sulla base di quanto riportato nel quadro B, sezione II, del modello di comunicazione, in termini di rispetto della soglia dimensionale minima di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del presente Avviso;
    3. carattere innovativo del progetto di investimento: sono considerati a carattere innovativo i progetti di investimento rientranti in una delle righe da B20 a B24 di cui al quadro B, sezione III, del modello di comunicazione.
3. Per **avvio**<sup>7</sup> dell'investimento si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

#### **Articolo 8 - ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE**

1. A seguito dell'attività istruttoria e di valutazione di cui all'Articolo 7, comma 2, il Servizio Competitività e attrazione degli Investimenti adotta e trasmette, per ciascuna impresa, apposito **provvedimento** di utilizzo di

---

<sup>7</sup> [Reg. (UE) n. 651/2014, art. 2, punto 23].

risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020, il quale contiene gli obblighi e gli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari del cofinanziamento europeo. Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del RNA, il Servizio Competitività e attrazione degli Investimenti è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. Ciascun aiuto individuale è identificato nel RNA attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR». Tali specificazioni costituiscono condizioni di efficacia del provvedimento di concessione dell'aiuto.

2. Entro i termini indicati nel suddetto provvedimento, l'impresa beneficiaria conferma la volontà di fruire del credito di imposta, dandone comunicazione, a mezzo PEC, al Servizio Competitività e attrazione degli Investimenti, pena la decadenza dall'utilizzo delle risorse e il conseguente disimpegno delle medesime.
3. Ricevuta la dichiarazione di volontà di fruire del credito di imposta, da parte dell'impresa, il Servizio Competitività e attrazione degli Investimenti provvede alla generazione del CUP sul sistema nazionale del DIPE (ovvero attivando la funzionalità per la generazione del CUP nell'interrelato RNA) e dispone l'inserimento dell'anagrafica nel sistema informativo unico regionale (SISPREG).
4. Ai sensi del comma 104 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, "il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

#### **Articolo 9 – MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO**

1. A seguito della realizzazione degli investimenti oggetto di autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta, a valere sulle risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020, le PMI destinatarie del provvedimento di cui all'Articolo 8, comma 1, sono tenute a rendicontare presentando annualmente, al Servizio Competitività e attrazione degli Investimenti, la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute, utilizzando i format che saranno forniti dal Servizio Competitività e attrazione degli Investimenti.
2. La dichiarazione delle spese effettivamente sostenute deve essere corredata di:
  - i. copia delle fatture di acquisto, riportanti la dicitura *Spesa di Euro \_\_\_\_ rendicontata, ai fini dell'utilizzo delle risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020, a valere sul credito d'imposta previsto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (art. 1, commi 98-108) e valorizzata ai fini della compensazione operata con modello F24 del ...*”;
  - ii. documentazione attestante il pagamento delle fatture tramite bonifico bancario, RIBA, assegno bancario non trasferibile;
  - iii. quadro riassuntivo dell'investimento.
  - iv. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante ovvero dal procuratore dell'impresa beneficiaria.
3. La documentazione elencata al comma 2 deve essere presentata al Servizio Competitività e attrazione degli Investimenti entro l'anno successivo al sostenimento delle spese e in un'unica soluzione per ciascuna annualità di realizzazione dell'investimento.
4. Ai fini della conferma del diritto all'utilizzo delle risorse di cui al presente Avviso, il Servizio Competitività e attrazione degli Investimenti esamina la documentazione prodotta dalle imprese beneficiarie e ne valuta:
  - i. la regolarità e la completezza;
  - ii. la coerenza tra le immobilizzazioni materiali rendicontate e il progetto d'investimento presentato, con particolare riferimento al carattere innovativo;

- iii. la riconducibilità del progetto realizzato agli ambiti applicativi della RIS3 Abruzzo.
5. In caso di non rispondenza della documentazione prodotta rispetto a quanto dichiarato in fase di accesso, e di verifica della non sussistenza delle condizioni di coerenza con gli ambiti applicativi della RIS3 Abruzzo, il Servizio Competitività e attrazione degli Investimenti ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate per i conseguenti adempimenti.
  6. Con riferimento agli interventi agevolati a valere sul POR FESR Abruzzo 2014-2020, la fruizione del credito di imposta, e della relativa compensazione con il modello F24, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023, termine ultimo di ammissibilità della spesa ai sensi dell’articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii..

#### **Articolo 10 - COSTI AMMISSIBILI**

1. Le spese ammissibili sono relative ad investimenti, facenti parte di un progetto di *investimento iniziale* come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014, e ss.mm.ii., relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei territori di cui alla Carta degli Aiuti a finalità regionale.
2. Le spese ammissibili, da certificare alla Commissione, consistono unicamente nelle spese sostenute dalle PMI (beneficiarie dell’operazione), per l’acquisizione di beni strumentali nuovi, e pagate per la realizzazione dell’operazione, tali da giustificare l’importo del credito d’imposta effettivamente assegnato alle imprese.
3. L’Autorità di Gestione assicura che il credito d’imposta non sia concesso per le imposte pregresse ma solo per quelle in corso, attuali o future, e che la spesa dichiarata riguardi importi effettivamente fruiti e non importi teorici soggetti a sgravi fiscali.
4. L’Autorità di Gestione deve prevedere tale verifica sia in fase di selezione (cioè prima dell'approvazione dei progetti in questione) sia durante l'implementazione dei progetti. Per quanto riguarda gli ammortamenti, per evitare ogni duplicazione di finanziamento da parte del FESR, l’Autorità di Gestione considera esclusivamente il costo degli investimenti che eccede gli ammortamenti, ai fini della determinazione del credito d’imposta da erogare alle PMI<sup>8</sup>.
5. L’Agenzia delle Entrate comunica periodicamente all’Autorità di Gestione, mediante apposito flusso telematico, l’ammontare delle compensazioni effettuate relativamente ai contribuenti che fruiscono di crediti d’imposta finanziati con le risorse del POR FESR.

#### **Articolo 11 - CUMULO**

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 65, paragrafo 11, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., un’operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell’Unione, o dallo stesso fondo nell’ambito di un altro programma.

---

<sup>8</sup> A questo proposito, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità 2016) prevede che l'importo del credito d'imposta da erogare a ciascuna impresa sia commisurato alla quota del costo complessivo di nuovi investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5, 5 e 15 milioni di €, rispettivamente per le piccole, medie e grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni di investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato. I servizi della Commissione ritengono che tale eccezione non si debba applicare ai progetti cofinanziati dal FESR.

2. **Il comma 102 della Legge istitutiva** prevede che “*il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio*”<sup>9</sup>.
3. **Il comma 102, così come riformulato ai sensi della legge 27 febbraio 2017, n. 18**, prevede che il credito d’imposta sia cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento<sup>10</sup>.
4. **Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 65, paragrafo 11, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., il previgente divieto di cumulo continua a trovare applicazione con riferimento alle acquisizioni di beni effettuate entro il 28 febbraio 2017, secondo le regole generali del TUIR.**
5. Il rispetto del divieto di cumulo è verificato, sia ai fini del rispetto delle intensità massime o importi massimi di aiuto stabiliti nel Capo III, sia ai fini del rispetto delle soglie di cui all’art. 4, Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii), attraverso le *visure* previste dal RNA ovvero, nelle more della completezza delle informazioni dello stesso RNA, in sede di verifiche di I livello *in loco* mediante accesso ai dati contabili del beneficiario.

#### **Articolo 12 - INTENSITÀ PREVISTE**

1. Il credito di imposta è riconosciuto, nel rispetto della Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
2. L'intensità di aiuto<sup>11</sup> non può superare l'intensità massima di aiuto stabilita nella Carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata.
3. In base al nuovo comma 98, il credito d’imposta compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni della regione Abruzzo (area ex articolo 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE), ai sensi del presente Avviso, le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.
4. Pertanto, ai sensi del presente Avviso:

| Medie Imprese | Piccole Imprese |
|---------------|-----------------|
| 20%           | 30%             |

5. Al fine di garantire il rispetto del limite dell’intensità di aiuto, nella comunicazione dovranno essere indicate le altre agevolazioni richieste ed eventualmente ottenute a valere sui medesimi costi, riducendo di conseguenza l’importo del credito d’imposta richiesto nei limiti della misura massima consentita.

#### **Articolo 13 - CONTROLLI E MONITORAGGIO**

1. Ai sensi di quanto stabilito dal Si.Ge.Co. Unico 2014/2020 e dal Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, le strutture competenti attivano le verifiche di gestione da effettuare ai sensi dell’art. 125 paragrafo 2 lettera a) del Reg. (UE)1303/2013 e ss.mm.ii..

<sup>9</sup> Ai sensi del comma 102, il credito d’imposta in oggetto può essere cumulato, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ovvero come aiuti “de minimis”, non aventi ad oggetto i medesimi costi. Si veda anche Circolare n. 34/E del 03/08/2016 della Agenzia delle Entrate.

<sup>10</sup> Si veda anche Circolare n. 12/E del 13/04/2017 della Agenzia delle Entrate.

<sup>11</sup> «intensità di aiuto»: importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri [Reg. (UE) n. 651/2014, art. 2, punto 26)].



2. In ogni fase dell'operazione, l'Autorità di Gestione può effettuare controlli e ispezioni (anche in loco, con accesso presso l'unità produttiva interessata) sui progetti di investimento cofinanziati con le risorse di cui al presente Avviso, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del credito d'imposta, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
3. I soggetti beneficiari si impegnano a consentire l'accesso, agli incaricati dei Servizi regionali preposti, alle sedi interessate dal progetto e a rendere disponibile tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dei compiti e delle verifiche del caso.
4. Il beneficiario è tenuto a fornire, altresì, al Servizio Competitività e attrazione degli Investimenti i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto ammesso a finanziamento, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Regionale.
5. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari alle relazioni annuali per la banca dati europea SARI, ai sensi dall'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii).
6. La Commissione Europea può in qualsiasi momento effettuare controlli e chiedere tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare la corretta applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii).

#### **Articolo 14 – DISIMPEGNO DELLE RISORSE POR FESR ABRUZZO 2014-2020**

1. Sulla base delle verifiche effettuate ai sensi di quanto disposto all'articolo 13 del presente Avviso, il diritto all'utilizzo delle risorse POR FESR viene meno, in tutto o in parte, in caso di:
  - i. verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
  - ii. mancato rispetto delle modalità e termini per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 10 del presente Avviso;
  - iii. non rispondenza della documentazione di spesa rispetto a quanto dichiarato in fase di accesso;
  - iv. mancata entrata in funzione degli investimenti entro il termine fissato dall'articolo 1, comma 105, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), o dismissione degli stessi prima del termine fissato dal medesimo comma, ovvero cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma, ovvero modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, qualora tali eventi intervengano entro tre anni dal completamento dell'investimento (art. 71, par. 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.);
  - v. mancata realizzazione del progetto di investimento;
  - vi. inadempimento degli obblighi di collaborazione previsti all'articolo 13 del presente Avviso per consentire le verifiche e i controlli nonché il monitoraggio e la valutazione dei risultati da parte dell'Autorità di Gestione;
  - vii. in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di utilizzo di risorse POR FESR Abruzzo 2014-2020.
2. Nel caso in cui venga meno il diritto all'utilizzo delle risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020, a seguito dell'accertamento del verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1, il Servizio Competitività e attrazione degli Investimenti provvede a disimpegnarle e ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate per i conseguenti adempimenti.

#### **Articolo 15 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ**

1. In materia di informazione e pubblicità i beneficiari devono attenersi strettamente alle indicazioni di cui all'art. 115 e all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e ss.mm.ii..
2. La pubblicazione dell'elenco delle operazioni dei beneficiari, da parte dell'Autorità di Gestione, avviene secondo quanto previsto all'art. 115 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii., nonché all'art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, e agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
3. I beneficiari devono pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività nel rispetto del principio di trasparenza e favorire la conoscenza della provenienza del finanziamento accertandosi che su tutta la documentazione inerente al progetto siano presenti i loghi dei soggetti istituzionali che cofinanziano le attività.
4. I Servizi preposti possono chiedere al beneficiario di produrre, in fase di realizzazione, una descrizione sintetica degli obiettivi e dei risultati conseguiti e, a progetto concluso, una descrizione dei risultati raggiunti con il progetto. Tali informazioni sono diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si rende altresì disponibile a collaborare con la Regione Abruzzo per la realizzazione di prodotti audiovisivi finalizzati ad informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e del POR FSE Abruzzo 2014-2020.

#### **Articolo 16 - TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

#### **Articolo 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. L'unità organizzativa titolare del procedimento è la Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università – Servizio Competitività e attrazione degli Investimenti – Via Passolanciano, 75, 65125 Pescara; Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Competitività e attrazione degli Investimenti. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al telefono n. 085/7672375 ed al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpg015@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpg015@pec.regione.abruzzo.it).

#### **Articolo 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale, nel POR FESR Abruzzo 2014-2020, nel documento "Metodologia e Criteri per la Selezione delle Operazioni POR FESR" approvato dal Comitato di Sorveglianza, nel Si.Ge.Co. Unico del POR FESR-FSE Abruzzo 2014-2020, nonché nel Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR.
2. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Per il predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

#### **Articolo 19 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Si richiamano di seguito le principali norme comunitarie, nazionali e regionali di riferimento:

- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- Regolamento (UE) n. 1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra-periferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e ss.mm.ii.;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", e in particolare l'articolo 1, commi da 98 a 108, relativi all'istituzione di un credito d'imposta alle imprese per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi;
- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
- DPR del 8 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- DPR del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", pubblicato in GU n. 175 del 28/07/2017;
- DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

- L.R. 14 settembre 1999, n. 77 - Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo (e ss.mm.ii.);
- DGR n. 622 del 30.09.2014 di approvazione dell'atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta Regionale in attuazione della LR 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FESR e s.m.i.;
- DGR n. 723 del 09.09.2015, con la quale si prende atto che la Commissione Europea con Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 che ha adottato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- DGR n. 22 del 26.01.2016 di individuazione delle strutture regionali competenti per gli obiettivi e delle azioni e delle strutture affidatarie dei controlli di I Livello POR FESR Abruzzo 2014-2020 e s.m.i.;
- Determina DPA/185 del 12.07.2016 con cui sono stati individuate le strutture regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e le strutture affidatarie dei controlli di I Livello POR FESR Abruzzo 2014-2020 e s.m.i.;
- Determinazione direttoriale n. DPA/380 del 27.11.2018 recante "Approvazione modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n.395 del 18.07.2017 – Versione 4.0 - Novembre 2018;
- Determinazione direttoriale n. DPA/384 del 27.11.2018 recante "Approvazione modifica del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione e Allegati del POR FESR 2014-2020–Versione 5.0 -Novembre 2018";
- Circolare n. 34/E del 03/08/2016 della Agenzia delle entrate;
- Circolare n. 12/E del 13/04/2017 della Agenzia delle entrate.